

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|--------------------------------------|--|
| Deliberazione del Direttore Generale | n. DEL-2020-100 del 24/09/2020 |
| Oggetto | Direzione Generale. Approvazione schema di Protocollo d'Intesa per collaborazioni in ambito digitale con la Regione Liguria. |
| Proposta | n. PDEL-2020-103 del 18/09/2020 |
| Struttura proponente | Direzione Generale |
| Dirigente proponente | Bortone Giuseppe |
| Responsabile del procedimento | Zinoni Franco |

Questo giorno 24 (ventiquattro) settembre 2020 (duemilaventi), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Approvazione schema di Protocollo d'Intesa per collaborazioni in ambito digitale con la Regione Liguria.

RICHIAMATI:

- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto Legislativo 18 aprile n. 50 "Codice dei Contratti pubblici" che precisa, all'art. 5, comma 6, le condizioni per la realizzazione di cooperazioni tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzate al conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni;
- il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), emanato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e le sue successive modificazioni e integrazioni, e il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 adottato a livello governativo, che forniscono alle Amministrazioni specifici indirizzi per la definizione di una strategia digitale coerente con il quadro nazionale che può virtuosamente avvalersi di azioni svolte in forma coordinata e cooperativa tra amministrazioni;
- la L.R. 19/4/1995 n. 44 che istituisce Arpa (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna), ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- l'art. 5, comma 2, della medesima Legge Regionale che prevede che, per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, Arpa possa definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento;
- l'art. 16 della L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" il quale prevede che "l'Agenzia istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (di seguito Arpae);
- il Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia nel quale è attribuita alla competenza del Direttore Generale l'approvazione degli atti connessi a convenzioni mediante le quali si concretizzano scelte strategiche dell'Agenzia;

VALUTATO:

- che Arpa e la Regione Liguria sono impegnate nell'adozione e nel rafforzamento delle tecnologie digitali, delle infrastrutture digitali abilitanti e dei servizi digitali, attraverso iniziative operative con l'obiettivo di pubblico interesse di migliorare i rispettivi servizi per le imprese, gli utenti e i cittadini nonché per l'efficienza amministrativa ed operativa generale e possono anche utilizzare l'istituto del riuso di soluzioni digitali come previsto dalla citata normativa vigente per attuare tali azioni;
- che Arpa e la Regione Liguria concordano sull'utilità strategica ed operativa di attuare attraverso un Protocollo di Intesa una cooperazione in ambito digitale per il conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni;

CONSIDERATO:

- che l'attuazione del rapporto di collaborazione tra Arpa e la Regione Liguria persegue l'obiettivo di un'organica collaborazione nel settore dello sviluppo della società dell'informazione attraverso l'implementazione di infrastrutture, l'integrazione di informazioni e dati per l'erogazione di servizi di interesse generale in una logica di valorizzazione delle reciproche capacità progettuali e degli investimenti, di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, di semplificazione amministrativa e di trasparenza;

RILEVATO:

- che Arpa e la Regione Liguria hanno concordato un apposito schema di Protocollo d'Intesa, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolamentare il rapporto di collaborazione tra i due Enti;

DATO ATTO:

- che la collaborazione tra Arpa e Regione Liguria potrà essere attuata tramite la stipula di appositi Piani attuativi;
- che il suddetto schema di Protocollo d'Intesa all'art. 9 (azioni iniziali: riuso programma informatico Genio Web2.0) prevede, tra l'altro, anche la cessione in riuso a titolo gratuito e non esclusivo del programma informatico Genio Web2.0 ad Arpa con le modalità previste in detto articolo;

DATO ATTO INOLTRE:

- che il Protocollo d'Intesa da sottoscrivere con la Regione Liguria ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti;
- che il suddetto Protocollo d'Intesa non comporta oneri a carico delle Parti;

RITENUTO PERTANTO:

- di sottoscrivere con la Regione Liguria lo schema di Protocollo d'Intesa, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in quanto le attività previste sono conformi alle finalità dell'Agenzia;
- di individuare quale referente per Arpaе di cui all'art. 8 del Protocollo sub A), il Dott. Stefano Cattani, Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Innovazione Digitale;
- di delegare il medesimo Dott. Stefano Cattani alla sottoscrizione del Protocollo di cui trattasi;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- dei pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, espressi ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è il Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa con la Regione Liguria, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto collaborazioni in ambito digitale;
2. di dare atto che la collaborazione tra Arpaе e Regione Liguria potrà essere attuata tramite la stipula di appositi Piani attuativi e che il Protocollo d'Intesa all'art. 9 (azioni iniziali: riuso programma informatico Genio Web2.0) prevede, tra l'altro, anche la cessione in riuso a titolo gratuito e non esclusivo del programma informatico Genio Web2.0 ad Arpaе con le modalità previste in detto articolo;
3. di dare atto che il Protocollo d'Intesa da sottoscrivere con la Regione Liguria ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti;
4. di individuare quale referente per Arpaе di cui all'art. 8 del Protocollo sub A), il Dott. Stefano Cattani, Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Innovazione Digitale;
5. di delegare il medesimo Dott. Stefano Cattani alla sottoscrizione del Protocollo di cui trattasi.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

PROTOCOLLO D'INTESA
PER COLLABORAZIONI IN AMBITO DIGITALE

TRA

REGIONE LIGURIA, codice fiscale e partita iva 00849050109, con sede legale in Genova, Via Fieschi, 15, 16121, rappresentata dal Dirigente del Settore Informatica, Avv. Isabella Lanzone

E

AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA EMILIA ROMAGNA – ARPAE (di seguito anche “ARPAE”), codice fiscale e partita iva 04290860370, con sede legale in con sede in Bologna, Via Po, 5 – 40139, rappresentata dal

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

- la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede, all’art. 15, che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” precisa, all’art. 5 comma 6, le condizioni per la realizzazione di cooperazioni tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzate al conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni;
- la Regione Liguria e l’Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia Romagna – ARPAE sono impegnate nell’adozione e nel rafforzamento delle tecnologie digitali, delle infrastrutture digitali abilitanti e dei servizi digitali, attraverso iniziative operative con l’obiettivo di pubblico interesse di migliorare i rispettivi servizi per le imprese, gli utenti e i cittadini nonché per l’efficienza amministrativa ed operativa generale e possono anche utilizzare l’istituto del riuso di soluzioni digitali come previsto dalla normativa vigente per attuare tali azioni;
- il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) specifica che le pubbliche amministrazioni che siano titolari o abbiano la piena disponibilità di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni *ex art.* 69 del D.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti frutto delle attività comuni realizzate nel corso di validità del presente Protocollo, costituiranno parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Finalità

1. Nell'ambito degli obiettivi generali citati in premessa, con il presente Protocollo le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione finalizzato a condividere elementi di esperienza, conoscenza e innovazione tali da migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto sui servizi resi, in una logica di mutuo scambio di esperienze organizzative, soluzioni innovative e, più in generale, di buone pratiche.

Art. 3 – Piani attuativi

1. La collaborazione tra Regione Liguria e ARPAE, finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle Parti, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi Piani attuativi.

2. I Piani attuativi saranno redatti in coerenza con quanto previsto nel presente Protocollo, e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di gare e contratti, e saranno definiti e approvati formalmente dalle Parti.

3. I Piani attuativi conterranno:

- l'identificazione dell'attività operativa che verrà svolta in forma cooperativa, i suoi obiettivi e contenuti, il relativo cronoprogramma delle attività, i prodotti e servizi risultanti dalla cooperazione;
- le attività da svolgere per ogni singola Parte, anche - qualora ne ricorrano i presupposti - per il tramite di propria Società in house nonché la relativa ripartizione di ruoli e responsabilità tra le stesse compreso il ruolo di Capofila responsabile dell'attuazione del Piano;
- i prodotti e/o i servizi da acquisire eventualmente sul mercato in conformità alla normativa vigente;
- i reciproci impegni finanziari relativi alla singola azione cooperativa e le modalità di compensazione tra le Parti e di rimborso delle spese sostenute dalla Parte responsabile della realizzazione di specifiche attività, concordando che tale rimborso avverrà a seguito della presentazione della rendicontazione delle attività svolte sulla base del Piano attuativo approvato;
- i vincoli organizzativi, tecnici e normativi di riferimento;

- il referente dell'attuazione del Piano per ognuna delle Parti nonché il responsabile tecnico dell'attuazione del Piano.

Art.4 – Decorrenza e durata

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo d'Intesa.
3. Al termine del presente Protocollo d'intesa le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questo si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 5 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo d'intesa ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte del Protocollo d'intesa già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento consensuale, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo d'intesa, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 6 - Risorse finanziarie

1. Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri a carico delle Parti.
2. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli Piani attuativi di cui all'art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi, nelle forme definite dal singolo Piano attuativo.
3. Nell'ottica del perseguimento delle finalità di mutua collaborazione come meglio delineate nell'articolo 2, gli eventuali oneri di cui al comma precedente non sono in alcun caso configurabili quale pagamento di corrispettivo bensì quale mero rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla esecuzione delle attività.

Art. 7 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.

2. Le Parti si impegnano ad adeguare ogni loro attività riferita al presente Protocollo alla normativa vigente in tema di privacy. In particolare in merito al trattamento dei dati che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Art. 8 – Referenti

1. Per l'attuazione del presente Protocollo i contatti operativi avverranno tra i seguenti referenti delle Parti:

- Per Regione Liguria: il Dirigente del Settore Informatica o suo delegato;
- Per ARPAE: il o suo delegato.

2. Tutti i contatti tra i Referenti potranno avvenire anche tramite posta elettronica e in videoconferenza. Le comunicazioni ufficiali tra le Parti relative al presente Protocollo d'intesa dovranno essere effettuate per iscritto mediante P.E.C. all'attenzione dei Referenti sopra identificati.

Art. 9 – Azioni iniziali: riuso programma informatico GenioWeb2.0

1. Come previsto dagli articoli 68 e 69 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) Regione Liguria, nel seguito anche "Amministrazione cedente", concede ad ARPAE, nel seguito anche "Amministrazione utilizzatrice", la cessione in riuso a titolo gratuito e non esclusivo del programma informatico GenioWeb2.0 nella forma e versione ad oggi disponibile.

2. L'Amministrazione cedente si impegna a fornire alla data della sottoscrizione del presente Protocollo i relativi programmi sorgente, la documentazione tecnico-informatica disponibile, tra cui i requisiti d'installazione del sistema e la manualistica per il relativo utilizzo nella forma disponibile.

3. L'Amministrazione cedente garantisce che detto applicativo software, così come sviluppato e concesso in riuso, è di sua proprietà e che la sua cessione in riuso non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi e pertanto manleva e tiene indenne i riusanti da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri su detto applicativo software.

4. L'Amministrazione utilizzatrice, a seguito delle verifiche effettuate, ritiene GenioWeb2.0 conveniente ed adeguato al soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione e assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti del software operati dalla Amministrazione utilizzatrice stessa e assume ogni onere finanziario ed organizzativo discendente dall'operatività dell'applicativo nell'ambito dei propri sistemi informativi in merito ad installazione, avviamento, formazione all'utilizzo, eventuali personalizzazioni.

5. Qualora l'applicativo oggetto di riuso venga modificato o integrato con ulteriori funzionalità, a cura e a spese di una delle Parti, dette modifiche e/o integrazioni saranno

concesse in riuso a titolo gratuito all'altra. Come premesso, l'Amministrazione utilizzatrice potrà modificare e/o integrare, a proprie cure e spese, le funzionalità del programma applicativo e qualora il programma modificato e/o integrato presenti le caratteristiche di opera nuova, in termini di originalità ed innovatività, l'Amministrazione utilizzatrice sarà titolare esclusiva della proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico.

6. Le eventuali forme di cooperazione nella manutenzione evolutiva del programma applicativo che potranno essere concordate tra le Parti saranno attuate attraverso i Piani attuativi di cui all'articolo 3.

Art. 10 - Controversie

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via bonaria e con massimo spirito di collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente Protocollo d'intesa.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale vertenza che sorgesse tra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione del presente Protocollo d'intesa, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente nella data dell'ultima firma digitale.

Per la Regione Liguria

Per Agenzia Prevenzione Ambiente Energia
Emilia Romagna – ARPAE

Il Dirigente del Settore Informatica

Il

Avv. Isabella Lanzone

.....